

Interventi in materia di professioni.

Capo III

Associazioni per attività professionali non ordinistiche

Art. 4

(Registro delle associazioni)

- 1.** Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni, possono essere inserite nel registro associazioni a carattere regionale di prestatori di attività professionali non ordinistiche.
- 2.** È istituito presso la struttura regionale competente in materia di professioni il Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, di seguito definito Registro, nel quale sono iscritte le associazioni che abbiano ottenuto l'inserimento ai sensi del comma 3.
- 3.** Per ottenere l'inserimento nel Registro un'associazione professionale non ordinistica deve produrre documentazione che attesti:
 - a) i requisiti culturali ed i percorsi di formazione che si richiedono per l'ammissione all'associazione;
 - b) l'esistenza di regole di democrazia interna e l'esclusione di ogni forma di preclusione o discriminazione nei confronti di chi esercita o intenda esercitare la medesima attività;
 - c) modalità di esercizio della professione e di aggiornamento degli associati che garantiscano la qualità dei servizi resi agli utenti;
 - d) l'esistenza e l'applicazione di regole deontologiche che assicurino l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri dell'associazione prevedendo sanzioni proporzionali alla gravità delle infrazioni commesse;
 - e) la tenuta di un bilancio consuntivo, da produrre annualmente.

4. Con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'inserimento delle associazioni.

Art. 5

(Comitato regionale delle professioni non ordinistiche)(1)

1. Presso la Direzione competente in materia di professioni è istituito il Comitato regionale delle professioni non ordinistiche.

(2)

2. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione del nuovo Comitato.

4. Il Comitato è composto:

- a) dall'Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato;
- b) dal Direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato;
- c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro ai sensi della presente legge.

(3)

5. I rappresentanti delle singole professioni, ai sensi della presente legge, sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo modalità e criteri stabiliti da

apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(4)

6.

(ABROGATO)

(5)

7. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.

8. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario del Comitato scelto tra il personale assegnato alla struttura competente in materia di lavoro e professioni.

8 bis. La partecipazione dei componenti alle sedute del Comitato avviene a titolo gratuito e non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

(6)

8 ter. È consentito lo svolgimento delle sedute del Comitato in modalità telematica. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta del Comitato con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.

(7)

Note:

1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004

2 Parole soppresse al comma 1 da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004

3 Parole sostituite al comma 4 da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004

4 Comma 5 sostituito da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004

5 Comma 6 abrogato da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004

6 Comma 8 bis aggiunto da art. 14, comma 15, L. R. 22/2010

7 Comma 8 ter aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 6/2021